



L'ACCONTO IVA

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 405/1990, a decorrere dal 1991 i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento IVA devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al periodo, un importo pari al 88% del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre ovvero in sede di dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso periodo dell'anno in corso. Regole particolari sono previste per i soggetti che ricevono fatture in scissione dei pagamenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 6 LEGGE 29/12/1990, N. 405

→ Disciplina dell'acconto IVA.

ART. 5 COMMA 2 BIS DECRETO 23

GENNAIO 2015 → Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

RISOLUZIONE N. 101/E DEL

7/10/2010 → Istituzione codici tributo F24EP.

IL PUNTO SULL'ADEMPIMENTO

- Entro il giorno **27 del mese di dicembre** i soggetti passivi versano l'acconto IVA relativo al mese di dicembre (contribuenti mensili), ovvero al saldo da dichiarazione annuale (trimestrali ordinari) ovvero all'importo del IV trimestre (per i trimestrali "speciali" ovvero (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) sulla base di tre metodi alternativi (storico, previsionale o effettivo). In caso di metodo storico o previsionale la percentuale è l'**88%**:
- l'importo è versato esclusivamente in via telematica ed è conteggiato in diminuzione del successivo versamento
- sono **esonerati dal versamento** dell'acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: "storico" o "previsionale", su cui sostanzialmente si basa il calcolo (oppure vi sia un credito o si siano svolte solo operazioni esenti o non imponibili) oppure nel caso in cui l'importo dovuto sia **inferiore a 103,29 euro**, nonché una serie di soggetti con particolari regimi forfettari o speciali;
- i soggetti che applicano lo split payment devono tenere conto dell'Iva assolta sugli acquisti dovuta direttamente all'erario per effetto di quanto previsto dall'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 (v. box).

METODI DI CALCOLO

Metodo storico: l'acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente. La base di calcolo, su cui applicare l'88%, è pari al debito d'imposta risultante:

- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell'anno precedente
- per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione Iva;
- per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno precedente.

Metodo previsionale: l'acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare:

- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari:
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali".
- Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Metodo analitico: Il calcolo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l'acconto è pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle seguenti operazioni:

- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).



VERSAMENTO

- Il versamento dell'acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 tradizionale o F24EP in modalità esclusivamente telematica.
- È possibile **compensare** l'importo dovuto a titolo d'acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.
- **I contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%**, a differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche;
- l'acconto versato deve essere sottratto all'Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del IV trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

CODICI TRIBUTO

F24EP:

- 613E per i contribuenti mensili;
- 618E per quelli trimestrali ordinari;
- 617E per i trimestrali speciali.

F24 tradizionale:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per quelli trimestrali.

LE OPERAZIONI IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Le società e pubbliche amministrazioni che, nell'esercizio di attività commerciale, ricevono fatture in scissione dei pagamenti (art. 17ter DPR 633/1972) effettuano l'acconto IVA **tenendo conto anche dell'imposta divenuta esigibile ai sensi delle disposizioni del Decreto 23/1/2015**. Ciò significa che:

- nel caso di **doppia annotazione** nel registro acquisti e nel registro vendite delle fatture di acquisto ai sensi dell'art. 5 c. 1 del D.M. 23/1/2015, l'IVA addebitata in rivalsa dai fornitori in scissione dei pagamenti concorre automaticamente per intero (ovvero la quota commerciale imputata in caso di costi c.d. promiscui) alla liquidazione IVA come IVA a debito. L'importo del versamento effettuato (metodo storico) o da effettuare (previsionale/analitico) tiene già conto dell'imposta divenuta esigibile in scissione dei pagamenti;
- nel caso di **versamento autonomo** dell'IVA split commerciale ai sensi dell'art. 5 c. 01 del D.M. 23/1/2015, occorre aggiungere alla base imponibile dell'acconto, l'imposta versata o da versare con **codice 621E** per il mese di dicembre ovvero per il IV trimestre del periodo di riferimento (precedente o anno in corso) a seconda della periodicità di liquidazione e del metodo di calcolo utilizzato.
- **Non corrono all'acconto IVA:** le fatture attive emesse in scissione dei pagamenti, nonché tutte le fatture relative ad attività istituzionale.

SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto IVA si applica una sanzione amministrativa dell'importo non versato, ridotta in ravvedimento operoso. La misura di tale sanzione è pari al:

- 30% dell'imposta, se il versamento è stato omesso oppure se è eseguito con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza;
- 15% dell'imposta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1% per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni (ravvedimento sprint).

Ridotta a:

- a 1/10 del minimo, se eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
- a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al termine;
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.



4 DICEMBRE 2023 → webinar Delfino & Partners: Contabilità IVA e dichiarazione IRAP

27 DICEMBRE 2023 → Scadenza versamento acconto IVA anno 2023

16 GENNAIO 2024 → liquidazione IVA mensile dicembre 2023

16 MARZO 2024 → saldo IVA annuale 2023 e saldo IVA e IV trimestre 2023

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITA'</p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITA'</p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE</p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p>PERSONALE</p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO</p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE</p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI</p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE</p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>